



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0013008-26/04/2017
Cl. 02.01.00/240.1

Alla Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio

E, p.c.

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Como, Lecco,
Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

Al Comune di Robbiate
Ufficio Tecnico

LORO SEDI

OGGETTO: Comune di Robbiate - Procedimento semplificato autorizzazione paesaggistica

Con nota prot. n. 3974 del 30 marzo 2017, il Comune di Robbiate ha rivolto a questo Ufficio un quesito relativo alle modalità di individuazione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, isolati o ricompresi nei centri storici sottoposti a vincolo provvedimentale ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *c*) del codice, al fine della esclusione dall'esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi ricadenti su tale tipologia di immobili, atteso il rinvio a tale esclusione più volte operato dal d.P.R. n. 31 del 2017.

Il Comune richiedente, nella richiesta che qui si allega, rappresenta che il centro storico risulta sottoposto a un vincolo generalizzato, apposto nel 1969, riconducibile alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 136 del codice.

La prospettazione contenuta nella richiesta di parere sembra comprendere due distinte questioni: da un lato, se e come sia possibile distinguere, all'interno di un unico provvedimento di vincolo riconducibile in modo indifferenziato ad entrambe le categorie di "vincolo d'insieme" oggi suddivise nelle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 136; dall'altro lato, quanto al vincolo ex lett. *c*), come si possano distinguere, al suo interno (all'interno del centro storico a tale titolo vincolato) gli immobili che presentano un *interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale* (e che, come tali, sono esclusi da talune voci di esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica ex allegato "A" al d.P.R. n. 31 del 2017) rispetto agli immobili che, pur ricompresi nel vincolo di centro storico, non presentano il suddetto interesse *storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale* (e che perciò possono, invece, beneficiare della liberalizzazione).



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

La prima questione richiede un’analisi tecnica del dispositivo e della relazione storico-architettonica del provvedimento del 1969 che dovrà, se del caso, essere rimessa alla Soprintendenza territorialmente competente, con la precisazione giuridica che, ove – come pure è possibile – i medesimi immobili e aree risultino ricompresi in entrambe le tipologie di vincolo, agli effetti dell’attuazione del nuovo d.P.R. n. 31 del 2017 non potrà che applicarsi, conseguentemente, il regime più restrittivo proprio della tipologia di cui alla lettera *c*) dell’art. 136, rispetto a quello proprio della tipologia di cui alla lettera *d*), pure per avventura concorrente sul medesimo bene.

Sulla seconda questione, che tocca un aspetto importante ai fini della corretta interpretazione e applicazione del nuovo regolamento di semplificazione, lo scrivente Ufficio ritiene invece possibile e utile fornire direttamente talune indicazioni interpretative.

Si tratta, dunque, di stabilire come debba accertarsi, riguardo al singolo edificio interessato dall’intervento, rientrante nel perimetro di un centro o nucleo storico (o, comunque, di un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale) vincolato con apposito decreto ai sensi della ripetuta lettera *c*) dell’art. 136 del codice, la sussistenza o la insussistenza di un *interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale*, rilevante ai fini del regime giuridico dell’intervento, poiché, nel sistema del d.P.R. n. 31 del 2017, l’assenza del suddetto interesse costituisce “un’eccezione all’eccezione” dall’ambito della liberalizzazione (di cui all’allegato “A”), nel senso che l’accertata assenza, nel singolo edificio interessato dall’intervento, del predetto *interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale*, consente l’esonero dall’obbligo di previa autorizzazione paesaggistica nonostante l’edificio stesso ricada entro il perimetro del vincolo provvidenziale ex lett. *c*) dell’articolo 136 del codice (ipotesi in generale eccettuata dalla liberalizzazione, per talune tipologie di interventi).

Al riguardo, ferme restando le valutazioni di merito, relative al caso specifico, che appartengono alla competenza gestionale degli uffici, si rappresenta che, in disparte il caso (semplice, ma residuale) in cui lo specifico immobile sia sottoposto anche a parallela tutela “monumentale” (ex artt. 10 e 13 della Parte II del codice), la suddetta verifica dovrebbe essere svolta alla stregua dei seguenti criteri e riferimenti generali (atteso che l’assenza di un vincolo storico-artistico non può essere considerata elemento sufficiente ad escludere l’interesse culturale di immobili che presentano caratteristiche estetiche e tradizionali coerenti con il contesto paesaggistico tutelato come centro o nucleo storico):

- data del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico (se successivo o anteriore rispetto alla realizzazione dell’edificio): è evidente che, in linea di massima, se l’edificio è successivo al vincolo, esso potrà, di regola, ritenersi estraneo alle valutazioni che erano state poste a base dell’adozione del provvedimento di tutela, salvo che non si tratti di ricostruzione fedele a seguito di particolari eventi;
- relazione illustrativa (normalmente posta a corredo dell’atto di vincolo paesaggistico): se l’edificio interessato dall’intervento non è descritto in tale relazione, né risulta preso altrimenti in considerazione, allora potrà ragionevolmente affermarsi, per esso, l’assenza di ogni interesse *storico-architettonico o storico-testimoniale*;
- atti amministrativi precedenti, quali ad es., autorizzazioni, sia paesaggistiche che edilizie, nei quali si dichiari in qualche modo l’assenza di *interesse storico-architettonico o storico-testimoniale*.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

testimoniale, o si evidenzi la disomogeneità o la disaggregazione del manufatto rispetto al tessuto storico del contesto protetto;

- dati di comune conoscenza, desunti anche dalle regole tecniche applicabili agli interventi di edilizia libera, ricavabili dai regolamenti edilizi, dell'ornato pubblico, dai piani del colore, dai regolamenti edilizi e di igiene comunali, dalle regole sull'abitabilità degli edifici, dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, *etc.*, alla stregua dei quali valutare la coerenza o l'incoerenza dell'edificio rispetto al contesto d'insieme vincolato ex art. 136, lett. c).

Nei casi più complessi o particolarmente dubbi, il privato potrà, comunque, in via cautelare, inoltrare la domanda di autorizzazione semplificata, confidando nell'accertamento, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, da parte dell'amministrazione, della sussistenza delle condizioni per la non necessità dell'autorizzazione e per la qualificazione dell'intervento in una delle voci dell'allegato "A" (fermo restando che, compatibilmente con le risorse a disposizione dei competenti uffici comunali o ministeriali, potranno essere forniti, anche in via informale, al cittadino che ne faccia richiesta, utili informazioni ricavabili dagli atti disponibili, secondo canoni di buona amministrazione e di leale cooperazione tra privati e pubblica amministrazione, con la precisazione che tale interlocuzione informale non determina l'insorgere di un obbligo formale di procedere e di provvedere a seguito della suddetta, eventuale richiesta).

Il Capo dell'Ufficio
(Cons. Paolo Carpentieri)



Ufficio Tecnico

Spett.le

Prot.:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Cat.: 6

CL.: 3 Fasc.: 3

pec: mbac-udcm.ufficialegislativo@mailcert.beniculturali.it
pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

Robbiate, 30 marzo 2017


Oggetto: quesito in ordine alla prima applicabilità del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.

Con riferimento D.P.R. n. 31 del 13.02.2017, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

all'art. 4 comma 1 si fa riferimento a specifiche prescrizioni d'uso del provvedimento di vincolo ovvero del piano paesaggistico. Il nostro comune ha un vincolo generalizzato apposto con D.M. 31 luglio 1969 riconducibile alle lettere c) e d) dell'art. 136 c. 1 del Codice. Si chiede se e come si deve applicare tale articolo.

Più volte nel testo si fa riferimento ad esclusioni relative alla lettera c) dell'art. 136 c. 1 del Codice limitatamente agli immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Si chiede quali sono questi edifici. Se devono essere individuati con apposito atto e quale. E, se nulla prevede il vincolo generalizzato apposto sull'intero territorio, gli immobili (edifici e terreni) si debbono considerano tutti di interesse oppure nessuno.

In attesa di cortese riscontro si inviano distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Dott. Ing. Arch. Arlati Giancarlo

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0010557-03/04/2017
Cl. 02.01.00/240.1